



BUNDESAMT FÜR JUSTIZ
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE
UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA
UFFIZI FEDERALI DA LA GIUSTIA

EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN
OFFICE FÉDÉRAL DE L'ÉTAT CIVIL
UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE
UFFIZI FEDERALI DAL STATO CIVILE

Informazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative

concernente la

nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile

In vigore a partire dal 1° luglio 2005

L'11 aprile 2005, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, conformemente all'articolo 100 capoverso 3 dell'ordinanza sullo stato civile (OSC)¹, ha fissato al *1° luglio 2005 la data d'entrata in vigore* degli articoli 22 e 43 capoversi 1-3 OSC². A tal riguardo vi trasmettiamo le seguenti informazioni.

1. Informatizzazione e collegamento dei registri dello stato civile

Grazie al progetto INFOSTAR (registro informatizzato dello stato civile) è stata informatizzata la tenuta dei registri dello stato civile, e tutti gli uffici dello stato civile sul territorio svizzero sono stati collegati in rete con una banca dati centrale. La Confederazione, su mandato dei Cantoni, gestisce la banca dati centrale. Il registro delle famiglie, sinora tenuto nel luogo d'attinenza, è sostituito da un registro delle persone che viene aggiornato mediante la documentazione di ogni evento (ad es. nascita e matrimonio) relativo allo stato civile e alle relazioni familiari.

Come sinora, spetterà all'ufficio dello stato civile del luogo dell'evento documentare i nuovi eventi dello stato civile. Dal 1° gennaio 2005 in tutta la Svizzera i nuovi eventi e le decisioni in materia di stato civile non vengono più registrati nei registri di stato civile abituali (degli eventi e delle famiglie). Tuttavia, gli eventi dello stato civile registrati prima del passaggio alla tenuta informatizzata dei registri vengono aggiornati in una certa misura nei registri tenuti sinora mediante l'annotazione delle nuove sentenze.

2. Nuove regole concernenti la comunicazione di decisioni alle autorità dello stato civile

L'ufficio dello stato civile competente per il *luogo d'attinenza* registra (nel registro informatizzato dello stato civile e, in via eccezionale, anche nel registro delle famiglie) le sentenze giudiziarie e le decisioni amministrative riguardanti lo stato civile e le relazioni familiari soltanto fino al 30 giugno 2005. A partire dal **1° luglio 2005**, la documentazione verrà effettuata, come nel caso di un "evento", dall'ufficio

¹ RS 211.112.2

² cfr. testi nell'allegato

dello stato civile competente per la sede del pertinente tribunale³ o dell'autorità amministrativa. Nell'ambito di questo disciplinamento di diritto federale, il diritto cantonale fissa la competenza all'interno del Cantone⁴ e istituisce, se del caso, un ufficio dello stato civile speciale⁵ incaricato di trattare le sentenze giudiziarie e/o le decisioni amministrative in materia di stato civile. A meno che la legislazione cantonale disponga altrimenti, l'autorità giudiziaria o amministrativa del Cantone invia la sua comunicazione all'autorità cantonale di vigilanza in materia di stato civile del proprio Cantone⁶.

Per i tribunali e le autorità amministrative che decidono in materia di stato civile, la nuova regolamentazione relativa alle comunicazioni e il nuovo modo di trattare le decisioni nel registro dello stato civile costituiscono un'evidente semplificazione.

- Le decisioni vanno comunicate soltanto a un unico servizio competente in materia di stato civile (secondo la regolamentazione cantonale: autorità cantonale di vigilanza, ufficio dello stato civile o ufficio dello stato civile speciale), indipendentemente dal numero di luoghi d'attinenza della persona interessata.
- In linea di principio, i tribunali e le autorità amministrative possono trasmettere le loro comunicazioni sempre alla medesima autorità di stato civile (fatta salva una regolamentazione derogativa cantonale).
- L'autorità dello stato civile si assume il compito di trasmettere le comunicazioni indispensabili agli altri uffici dello stato civile interessati (per l'eventuale aggiornamento dei registri precedenti, tenuti in modo convenzionale), nonché agli uffici di controllo degli abitanti del luogo di domicilio o di soggiorno degli interessati⁷. *Tuttavia, in alcuni casi particolari, i tribunali e le autorità amministrative devono continuare a comunicare, come sinora, le loro decisioni concernenti lo stato civile e lo stato di famiglia direttamente a servizi esterni a quelli dello stato civile (cfr. n. 4 qui appresso).*

3. Casi e forma delle comunicazioni⁸

All'autorità dello stato civile competente vanno comunicate d'ufficio le medesime decisioni come sinora. L'articolo 40 OSC elenca quali decisioni sono tenuti a comunicare i tribunali, l'articolo 41 OSC, invece, quali decisioni devono essere comunicate dalle autorità amministrative, mentre l'articolo 42 OSC menziona quali decisioni vanno comunicate in virtù di una competenza assegnata dalla legislazione cantonale.

Devono essere comunicate unicamente *le sentenze passate in giudicato*. Particolare attenzione va accordata alla forma (art. 43 cpv. 4 e 5 OSC). La documentazione nel registro dello stato civile delle sentenze pronunciate in Svizzera è in linea di principio effettuata dall'ufficio dello stato civile competente per il "luogo dell'evento" (sede del tribunale).

³ Decisioni del Tribunale federale per la sede del tribunale di prima istanza

⁴ art. 43 cpv. 3 OSC

⁵ art. 2 OSC

⁶ art. 43 cpv. 1 OSC

⁷ art. 49 OSC

⁸ art. 40–43 OSC

È consigliabile, e anche particolarmente utile al fine di una documentazione attendibile, allegare sempre alla comunicazione della decisione una copia autenticata dei documenti dello stato civile stranieri presentati al tribunale.

4. Decisioni concernenti cittadini stranieri

In linea di principio, gli eventi dello stato civile⁹ riguardanti cittadini stranieri vengono documentati nel registro svizzero dello stato civile INFOSTAR se l'evento si è verificato in Svizzera o se sussiste una relazione familiare tra lo straniero interessato e un cittadino svizzero. *Condizione* per la documentazione dell'evento è sempre che le persone interessate siano state registrate nel registro con i dati personali necessari (o che vi siano state trascritte dal registro delle famiglie utilizzato sinora).

INFOSTAR è (contrariamente ai registri degli eventi e delle famiglie convenzionali) un *registro di persone*, nel quale è stabilita l'identità delle persone registrate dal profilo dello stato civile. Conseguentemente (anche) le decisioni concernenti gli stranieri devono nel limite del possibile contenere tutti i dati¹⁰ degli interessati rilevanti dal profilo dello stato civile (ad es. i dati di uno straniero di cui è stata accertata la paternità). In occasione della trasmissione di decisioni all'ufficio dello stato civile competente per la documentazione occorre prestare particolare attenzione alla completezza dei dati personali degli stranieri.

In via eccezionale, se lo straniero non è ancora stato registrato nel registro dello stato civile svizzero e se in precedenza non sono mai stati documentati eventi dello stato civile in Svizzera che lo riguardano e, infine, se non sussiste alcuna relazione familiare diretta con un cittadino svizzero, è possibile prescindere dalla documentazione di sentenze giudiziarie svizzere nell'INFOSTAR. Nell'ambito delle disposizioni dell'ordinanza federale e delle direttive determinanti, l'*ufficio dello stato civile competente decide*, in virtù del suo *potere discrezionale*, in merito alla registrazione degli stranieri interessati e alla documentazione della decisione. Le decisioni riguardanti lo stato civile e lo stato di famiglia vanno in ogni caso sempre comunicate all'autorità dello stato civile competente per il luogo in cui ha sede il tribunale; in effetti anche se è possibile prescindere dalla documentazione nell'INFOSTAR, l'autorità dello stato civile trasmette comunque la comunicazione della decisione all'ufficio di controllo degli abitanti del comune di domicilio.

5. Altre comunicazioni obbligatorie

I tribunali sono tenuti come sinora a comunicare determinate decisioni¹¹ direttamente alle autorità *tutorie* (art. 43 cpv. 4 OSC).

Inoltre, le presenti modifiche non tangono in alcun modo la trasmissione di determinati dati all'*Ufficio federale di statistica* per la rilevazione statistica.

Infine, attiriamo espressamente la vostra attenzione sul fatto che devono essere effettuate anche le eventuali comunicazioni previste dal *diritto cantonale*.

⁹ Nascita, morte; celebrazione del matrimonio, riconoscimento, dichiarazioni concernenti il cognome

¹⁰ Cognome, nome, cittadinanza, luogo e data di nascita, stato civile, cognome e nome della madre e del padre, domicilio

¹¹ Cfr. art. 40 cpv. 1 lett. c, d, f, g, h e i OSC

6. Documenti dello stato civile riguardanti lo stato civile e lo stato di famiglia

Durante un periodo transitorio, il passaggio dalla tenuta dei registri dello stato civile fondata sugli eventi e sulla famiglia alla tenuta dei registri fondata sui dati concernenti le persone, in concomitanza col passaggio dai registri “convenzionali” tenuti su carta ai registri informatizzati con una banca dati centrale per tutta la Svizzera, può aver causato alcuni inconvenienti, ad esempio in occasione del rilascio dei documenti dello stato civile; vi preghiamo di scusarcene. Per quanto riguarda lo stato civile svizzero, è tuttavia garantito che sia i tribunali sia le autorità amministrative riceveranno in ogni caso i documenti sullo stato civile e sullo stato di famiglia di cui necessitano per il loro processo decisionale in tale ambito.

In occasione della decisione in merito allo scioglimento giudiziario del matrimonio (che costituisce la decisione più frequente) è possibile, secondo lo stato dei registri nel caso concreto, documentare mediante un *certificato di famiglia* (dall'INFOSTAR) o, come sinora, mediante un *atto di famiglia* (dal registro delle famiglie) lo stato di famiglia attuale. In casi particolari è possibile che, in ragione del cambiamento di sistema di registrazione, oltre a uno dei documenti menzionati sia anche necessario un attestato suppletivo dell'ufficio dello stato civile. In tale caso quest'ultimo informerà le persone che hanno chiesto un documento sulle diverse possibilità esistenti.

Il *libretto di famiglia* (rilasciato fino alla fine del 2004) non può costituire la base per le decisioni giudiziarie e amministrative riguardanti lo stato civile e le relazioni familiari poiché il suo aggiornamento avviene unicamente su domanda delle persone interessate e non può in alcun caso venir garantito in modo sistematico.

UFFICIO FEDERALE DELLO STATO CIVILE

Allegato

Estratto dall'ordinanza sullo stato civile (RS 211.112.2)

Art. 22 Sentenze giudiziarie, decisioni amministrative e naturalizzazioni emanate in Svizzera

¹ Le sentenze giudiziarie, le decisioni amministrative e le naturalizzazioni emanate in Svizzera sono documentate nel Cantone in cui sono state emanate.

² Le sentenze del Tribunale federale sono documentate nel Cantone in cui ha sede la prima istranza, le decisioni amministrative della Confederazione nel Cantone d'attinenza della persona interessata.

³ L'autorità di vigilanza provvede affinché i dati dello stato civile siano documentati e la loro divulgazione avvenga d'ufficio (capitolo 6, sezione 2).

⁴ Il diritto cantonale disciplina le competenze interne.

Art. 40 Autorità giudiziarie

¹ L'autorità giudiziaria comunica:

- a. la sentenza constatante la nascita o la morte;
- b. la sentenza constatante il matrimonio;
- c. la sentenza constatante la scomparsa e la sua revoca;
- d. la sentenza di divorzio (art. 111 segg. CC) e di nullità del matrimonio (art. 104 segg. CC);
- e. le decisioni in materia di nome (art. 29 e 30 CC);
- f. la sentenza di accertamento della paternità (art. 261 CC);
- g. la sentenza di annullamento del rapporto di filiazione con il marito della madre (art. 256 CC);
- h. la sentenza di annullamento del riconoscimento (art. 259 cpv. 2 e 260a CC);
- i. la sentenza di scioglimento dell'adozione (art. 269 segg. CC);
- j. la sentenza di cambiamento di sesso;
- k. la registrazione e la modifica di dati relativi allo stato civile (art. 42 CC).

² L'obbligo ufficiale di comunicazione include anche il riconoscimento di un figlio effettuato dinanzi al tribunale (art. 260 cpv. 3 CC).

Art. 41 Autorità amministrative

L'autorità amministrativa comunica:

- a. l'acquisto e la perdita delle attinenze comunali o cantonali;
- b. l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera;
- c. il cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 e 2 CC);
- d. il cambiamento del cognome con cambiamento del diritto di cittadinanza e di attinenza (art. 271 cpv. 3 CC).

Art. 42 Altri casi

¹ I tribunali e le autorità amministrative competenti conformemente al diritto cantonale comunicano:

- a. l'adozione (art. 264 segg. CC);
- b. il riconoscimento di un figlio per disposizione a causa di morte (art. 260 cpv. 3 CC);
- c. l'interdizione e la sua revoca (art. 368 segg. e 431 segg. CC).

² La comunicazione di cui al capoverso 1 lettera b è fatta dall'autorità competente per la pubblicazione (art. 557 cpv. 1 CC) in forma di estratto del testamento.

Art. 43 Autorità competente, forma e termine per la comunicazione

¹ La comunicazione va indirizzata all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede il tribunale o l'autorità amministrativa.

² Le sentenze del Tribunale federale vanno comunicate all'autorità di vigilanza del luogo in cui ha sede la prima istanza, le decisioni amministrative della Confederazione all'autorità di vigilanza del Cantone di attinenza della persona interessata.

³ Se il diritto cantonale designa internamente un'altra autorità (art. 2), le comunicazioni sono da trasmettere direttamente a quest'ultima conformemente ai capoversi 1 e 2.

⁴ I tribunali comunicano inoltre le sentenze:

- a. all'autorità tutoria del luogo di domicilio dei figli minorenni (art. 40 cpv. 1 lett. c, nel caso di una persona sposata nonché lett. d, g, h e i);
- b. all'autorità tutoria del luogo di domicilio della madre al momento della nascita del figlio (art. 40 cpv. 1 lett. f).

⁵ La comunicazione è fatta dopo che la sentenza è passata in giudicato. Essa è in forma di estratto che deve contenere i dati personali completi in base ai documenti di

stato civile, al dispositivo della sentenza e alla data alla quale questa è passata in giudicato.

⁶ Sono ammesse fotocopie, se munite del bollo originale del tribunale o dell'autorità amministrativa nonché della firma originale del funzionario autorizzato.

Art. 100 Entrata in vigore

¹ Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

² L'articolo 9 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2005.

³ Il Dipartimento stabilisce la data dell'entrata in vigore degli articoli 22 e 43 capoversi 1–3.